

a cura di

FRANCESCO CARINGELLA

FABIANA FALATO

SCRITTI DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE



Giuridica Editrice

INDICE

Introduzione di Giuseppe Riccio.....	XV
Prefazione di Fabiana Falato	XXI
Gli Autori	XXIII

PARTE I SISTEMA

CAPITOLO I

Sistema integrato di fonti e di interpretazioni di Fabiana Falato

1. Il metodo.....	3
2. Premesse culturali del sistema multilivello delle fonti che regolano il processo penale europeo.....	7
2.1. (<i>segue</i>) il rapporto fonti-interpretazione nelle relazioni con il canone della massimizzazione della tutela dei diritti fondamentali	10
2.2. (<i>segue</i>) la rivisitazione in chiave sovranazionale del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge	16
3. Normazione e giurisdizione: un binomio non più scindibile nello spazio giuridico europeo.....	19
4. Il tramonto della teoria formale delle fonti allenta i confini tra tradizioni giuridiche di <i>civil</i> e di <i>common law</i>	24
Bibliografia essenziale.....	30

PARTE II POTERI, DOVERI, DIRITTI

CAPITOLO II

Litispendenza e risoluzione dei conflitti internazionali di giurisdizione di Emilia Di Palma

1.	Gli approdi antecedenti alla decisione quadro 2009/948/GAI.....	35
2.	La decisione quadro 2009/948/GAI	38
3.	Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29: il “procedimento parallelo” nella cooperazione internazionale recepito dall’ordinamento italiano	41
4.	(segue) la procedura: la prima fase (artt. 4-7)	43
5.	(segue) l’obbligo delle consultazioni dirette e l’intervento del Ministro della Giustizia: la seconda fase (art. 8)	45
6.	(segue) la risoluzione dei conflitti ed il ruolo di Eurojust	47
7.	Gli effetti delle consultazioni.....	47
8.	Risoluzione dei conflitti e garanzie costituzionali.....	48
	Bibliografia essenziale.....	50

CAPITOLO III

L’attuale portata del divieto di bis in idem nella giurisprudenza delle Corti europee e in quella dei giudici nazionali di Luigi Giordano e Andrea Nocera

1.	Il divieto di <i>bis in idem</i> nella giurisprudenza della Corte EDU: condizioni e limiti applicativi.....	53
2.	L’interpretazione restrittiva dell’art. 50 Cost. UE nella giurisprudenza della Corte di Giustizia	57
3.	La soluzione della apparente distonia interpretativa nella sentenza <i>A. e B. c. Norvegia</i>	58
4.	Le possibili soluzioni al contrasto interpretativo nell’ordinamento interno	62
5.	La sentenza della Corte costituzionale n. 102/2016	63
6.	La sentenza Corte costituzionale n. 200/2016	65
7.	Gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità alla luce delle sentenze della Corte costituzionale	67
	7.1. Primi approcci della giurisprudenza di merito	68
8.	Le questioni pregiudiziali sollevate dalla Sezione Tributaria della Corte di cassazione	69

9.	Conclusioni.....	70
	Bibliografia essenziale.....	71

CAPITOLO IV

*La “vicenda Taricco” nel dialogo
tra Corte costituzionale e Corte di giustizia*
di Luca Della Ragione

1.	La pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Euro- pea nel c.d. caso Taricco	73
2.	Il carattere fondante della vicenda e l’influsso sul siste- ma penale: le criticità della <i>Taricco</i> e la posizione della dottrina italiana.....	75
3.	Le reazioni della giurisprudenza interna alla pronuncia della CGCE e la questione di legittimità costituzionale.....	77
4.	La risposta della Corte costituzionale con l’ordinanza n. 24 del 2017	83
	4.1. I principi sanciti dalla Corte costituzionale nello spec- chio del diritto penale costituzionalmente orientato.....	85
	4.2. I piani di verifica del rinvio pregiudiziale	92
	4.3. <i>Taricco</i> nel dialogo multilivello tra le Corti	95
5.	Le opzioni future in attesa della <i>Taricco II</i>	101
6.	Le conclusioni dell’Avvocato Generale.....	103
	Bibliografia essenziale.....	106

CAPITOLO V

Habemus EPPO!
La lunga marcia della Procura europea
di Lorenzo Salazar

1.	Primi vagiti: UCLAF, PIF e “ <i>Corpus Juris</i> ”	109
2.	Da Amsterdam a Nizza	112
3.	L’EPPO nell’art. 86 del Trattato sul funzionamento del- l’Unione europea	113
4.	L’originaria proposta della Commissione europea	115
5.	Il (difficile) cammino legislativo della proposta	119
6.	Lo strappo: il passaggio alla cooperazione rafforzata	122
7.	L’accordo finale.....	123
	7.1. <i>Segue</i> : giudizio, regime della prova e confisca	133
	7.2. <i>Segue</i> : l’appello	135
	7.3. <i>Segue</i> : le ipotesi di archiviazione	135

7.4. <i>Segue</i> : le “procedure semplificate di azione penale”	136
7.5. <i>Segue</i> : la cooperazione tra la Procura europea e gli Stati membri non partecipanti.....	147
8. La voce del Parlamento europeo	153
9. Verso una Procura europea antiterrorismo?.....	154
Bibliografia essenziale.....	160

CAPITOLO VI

Vittima di reato e sistema penale europeo di Antonio Maddaluno

1. Premessa	163
2. Lo statuto europeo dei diritti della vittima di reato: i pro- dromi della direttiva 2012/29/UE	164
2.1. (<i>segue</i>) gli approdi: principi generali, definizioni ed obiettivi	166
2.2. (<i>segue</i>) il diritto all’informazione e all’assistenza al- le vittime	167
2.3. (<i>segue</i>) il diritto di partecipazione al procedimento penale.....	171
2.4. (<i>segue</i>) il diritto alla protezione <i>nel</i> procedimento e <i>dal</i> procedimento	172
2.5. (<i>segue</i>) la valutazione individuale della vittima di rea- to con specifiche esigenze di protezione	172
3. La protezione della vittima nella giurisprudenza della Cor- te di Giustizia e della Corte Edu.....	173
4. L’attuazione della direttiva 2012/29/UE nell’ordinamen- to nazionale.....	176
Bibliografia essenziale.....	181

CAPITOLO VII

Diritti della persona e garanzie difensive *nella procedura di esecuzione* *del Mandato di arresto europeo* di Alessandro Jazzetti

1. L’evoluzione delle politiche comunitarie in materia penale	183
2. Il Mandato di arresto europeo.....	185
3. L’evoluzione normativa della decisione quadro 2002/584/ GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al man-	

	dato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri	187
4.	L'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI nell'ordinamento italiano: la legge 22 aprile 2005, n. 69	188
4.1.	La procedura di consegna in caso di arresto da parte della polizia giudiziaria	190
5.	L'esercizio del diritto di difesa nella fase di esecuzione del M.A.E.: la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore (...) nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo	193
6.	L'attuazione in Italia della direttiva 2013/48/UE: il decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184	197
	Bibliografia essenziale	198

PARTE III STRUMENTI

CAPITOLO VIII

*La normativa europea sullo scambio di informazioni
estratte dal casellario giudiziario
e sulla presa in considerazione
di decisioni penali straniere
di Andrea Nocera*

1.	Lo scambio di informazioni "su richiesta"	203
2.	Le decisioni quadro e l'architettura del casellario giudiziale europeo	205
3.	La decisione quadro 2008/675/GAI	206
3.1.	Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73	208
4.	La decisione quadro 2009/315/GAI	210
4.1.	Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74	212
4.2.	Gli interventi di adattamento	216
5.	La decisione quadro 2009/316/GAI	217
5.1.	Il decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 75. L'attuazione del sistema ECRIS	221
6.	La funzione SAGACE ed il principio di assimilazione delle sentenze	222
	Bibliografia essenziale	223

CAPITOLO IX

*Il sistema globale di acquisizione delle prove
nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera*
di Catello Vitiello

1.	Prime regole comuni di acquisizione probatoria: fra mutuo riconoscimento e armonizzazione legislativa.....	225
2.	La circolazione della prova	230
3.	L'evoluzione del principio del mutuo riconoscimento: dalle rogatorie alla direttiva 2014/41/UE	232
4.	La direttiva sull'ordine europeo di indagine penale	236
	4.1. (<i>segue</i>): la scelta di una forma ibrida fra <i>lex fori</i> e <i>lex loci</i>	237
	4.2. (<i>segue</i>): l'oggetto dell'ordine europeo	242
	4.3. (<i>segue</i>): la titolarità del potere di emettere l'ordine ed il nuovo ruolo del difensore	243
	4.4. (<i>segue</i>): i motivi di rifiuto.....	246
	4.5. (<i>segue</i>): la dimenticata previsione del ruolo della persona offesa	249
5.	Prospettive applicative del sistema probatorio europeo in Italia.....	250
	Bibliografia essenziale.....	255

CAPITOLO X

Strumenti europei in materia di confisca e sequestro
di Luca Della Ragione

1.	L'ablazione patrimoniale tra finalità preventive e retributive.....	257
2.	La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla confisca e le risposte della Corte costituzionale nelle vicende "Sud Fondi" e "Varvara"	260
	2.1. Il rafforzamento delle garanzie nella dimensione CEDU	266
3.	Le fonti europee: dalla Convenzione del Consiglio d'Europa su riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo nel 1990 alla decisione quadro 2001/500/GAI del 2001	267
	3.1. La decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro e il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35	270
	3.2. La decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato	276
	3.3. La decisione quadro 2006/783/GAI sul principio del	

reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca ed il d.lgs. 7 agosto 2015 n. 137	278
3.4. La decisione quadro 2007/845/GAI in materia di reperimento e di identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi.....	281
3.5. La recente direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea: oggetto ed ambito applicativo	282
3.5.1. Le diverse forme di confisca di cui alla direttiva 2014/42/UE.....	286
3.5.2. La confisca “allargata” nella direttiva 2014/42/UE.....	290
3.5.3. La confisca “europea” nei confronti dei terzi	290
3.5.4. Il sistema delle garanzie	292
3.5.5. L'esecuzione della direttiva 2014/42/UE: il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.....	292
Bibliografia essenziale.....	297

CAPITOLO XI

L'uso delle informazioni raccolte dalle squadre investigative comuni di Massimo Perrotti

1. I contenuti della decisione quadro, principi e obiettivi di medio termine	299
2. Struttura e contenuto del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, con particolare riferimento alla incidenza sull'ordinamento interno, alla individuazione delle autorità legittimate e al procedimento previsto per la formazione delle squadre investigative comuni.....	302
3. Utilizzabilità degli atti e delle informazioni, garanzie, rimedi, sanzioni processuali	309
4. Conclusioni	311
Bibliografia essenziale.....	313

CAPITOLO XII

Il riconoscimento di misure alternative alla detenzione cautelare nello spazio giuridico europeo di Livia De Gennaro

1. Premessa	315
2. Gli obiettivi comunitari	318
3. La <i>ratio</i> della decisione quadro 2009/829/GAI ed il suo ambito di applicazione.....	319

4.	L'abbandono del requisito della doppia incriminazione per i reati di cui alla c.d. lista positiva	320
5.	Le misure cautelari contemplate.....	321
6.	I motivi del rifiuto del riconoscimento	322
7.	I principi e gli obiettivi tra esigenza di difesa sociale e principio del minor sacrificio della libertà personale	323
8.	Il <i>genus</i> "misure alternative alla detenzione cautelare"	324
9.	Il procedimento di trasmissione all'estero.....	325
10.	Il procedimento di trasmissione dall'estero.....	328
11.	Conclusioni.....	331

CAPITOLO XIII

L'estensione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle sanzioni pecuniarie ed ai provvedimenti che impongono sanzioni sostitutive della detenzione o la liberazione condizionale
di Luigi Giordano

1.	Premessa	335
2.	La decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005	335
3.	Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37	338
4.	<i>Segue</i> : la procedura "attiva"	340
5.	<i>Segue</i> : la procedura "passiva"	341
6.	Conclusioni	342
7.	La decisione quadro 2008/947/GAI	344
8.	Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38	345
9.	La trasmissione all'estero	346
10.	<i>Segue</i> : i provvedimenti italiani che possono essere trasmessi all'estero.....	347
11.	La trasmissione dall'estero	349
12.	<i>Segue</i> : principio di doppia punibilità e deroghe	350
13.	<i>Segue</i> : motivi di rifiuto del riconoscimento	350
14.	<i>Segue</i> : l'esecuzione.....	352
15.	Conclusioni.....	352
	Bibliografia essenziale.....	352

CAPITOLO XIV

Il riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale nella giurisprudenza della Corte di giustizia
di Furio Cioffi e Gabriella Gallucci.....

355

**PARTE IV
FENOMENOLOGIE**

CAPITOLO XV

*Sovraffollamento carcerario e cooperazione giudiziaria
fra gli Stati membri dell'Unione Europea*
di Teresa Abate

1.	Premessa	381
2.	Standard minimi di vivibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Cedu	382
3.	Sovraffollamento: situazione di emergenza.....	385
4.	Gli interventi legislativi.....	386
5.	Il sovraffollamento come (ulteriore) motivo di non esecuzione del Mandato di Arresto Europeo	388
6.	Il sovraffollamento: problematicità fisiologica?.....	390
7.	Conclusioni.....	391
	Bibliografia essenziale.....	393

CAPITOLO XVI

*Il fenomeno della radicalizzazione
e del proselitismo violenti in ambito penitenziario*
di Vasco Fronzoni

1.	Islam vs. terrorismo sedicente islamico.....	395
2.	Immigrazione e rischi connessi alla appartenenza confessionale in carcere	397
3.	Dinamiche della radicalizzazione penitenziaria in Europa ed in Italia	400
4.	Le azioni di contrasto varate in Italia	403
5.	Criticità e strumenti correttivi.....	406
6.	Radicalizzazione penitenziaria e cooperazione giudiziaria	411
	Bibliografia essenziale.....	417

CAPITOLO XVII

*L'azione del Consiglio d'Europa nella lotta al terrorismo
internazionale e ai foreign terrorist fighters*
di Fernanda Iannone

1.	L'approccio del Consiglio d'Europa al contrasto alla criminalità organizzata.....	421
----	---	-----

2.	Il protocollo addizionale alla Convenzione per la Prevenzione del Terrorismo (<i>The Additional Protocol</i>)-CETS (European Treaty Series) n. 217	426
	2.1. Introduzione	426
	2.2. Preambolo	428
	2.3. Articolo 1	430
	2.4. Articoli da 2 a 6	431
	2.5. Articolo 2. Partecipazione ad un gruppo o ad un'associazione con scopo terroristico.....	432
	2.6. Articolo 3. Formazione di ricezione per il terrorismo	433
	2.7. Articolo 4. I viaggi all'estero con finalità di terrorismo.....	434
	2.8. Articolo 5. Il finanziamento dei viaggi all'estero con finalità di terrorismo	436
	2.9. Articolo 6. Organizzazione ed altri modi di agevolazione del viaggio all'estero per lo scopo del terrorismo.....	437
	2.10. Articolo 7. Scambio di informazioni (24/7).....	437
	2.11. Articolo 8. Condizioni e Garanzie	438
3.	La criminalità organizzata transnazionale (COT) e il <i>White Paper</i> sulla COT del COE	439
	Bibliografia essenziale.....	444

CAPITOLO XVIII

Percorsi essenziali di cooperazione giudiziaria nel settore della giustizia civile di Raffaele Sabato

1.	Le nozioni di base.....	445
2.	L'ingresso in scena dell'ordinamento delle Comunità europee e poi dell'Unione europea.....	447
3.	I principali strumenti di cooperazione giudiziaria civile nell'UE.....	451
4.	Dove reperire gli strumenti di cooperazione giudiziaria civile europea e la relativa giurisprudenza?	455
	Bibliografia essenziale.....	455

CAPITOLO XVI

IL FENOMENO DELLA RADICALIZZAZIONE E DEL PROSELITISMO VIOLENTI IN AMBITO PENITENZIARIO

di Vasco Fronzoni

SOMMARIO: 1. Islam vs. terrorismo sedicente islamico. – 2. Immigrazione e rischi connessi alla appartenenza confessionale in carcere. – 3. Dinamiche della radicalizzazione penitenziaria in Europa ed in Italia. – 4. Le azioni di contrasto varate in Italia. – 5. Criticità e strumenti correttivi. – 6. Radicalizzazione penitenziaria e cooperazione giudiziaria. – Bibliografia essenziale.

1. Islam vs. terrorismo sedicente islamico

Uno dei fronti più impegnativi della cooperazione giudiziaria è quello del contrasto del terrorismo, interno ed internazionale, le cui manifestazioni hanno fatto breccia nelle difese del mondo civilizzato, diffondendo nella società quella che è stata definita la “paura liquida”, vale a dire un sentimento di precarietà dovuto ad una minaccia che si intravede ovunque, ma che non si mostra mai chiaramente.

La reiterazione di attentati terroristici anche nel cuore dell’Europa ha, difatti, repentinamente focalizzato l’attenzione degli operatori non solo sulla prevenzione e sulla repressione del fenomeno, ma anche sulla genesi di tali forme eversive, soprattutto allorquando ideologizzate in chiave confessionale. In tale ottica, si è potuto osservare come la radicalizzazione ed il proselitismo siano fenomeni che si realizzano maggiormente in ambito carcerario, oltre che sul *web*. Questa realtà, viene confermata sia dai vertici della politica italiana (Conferenza stampa del 5 gennaio 2017 del Premier e del Ministro dell’Interno italiani all’esito dell’incontro con il coordinatore della Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell’estremismo), che dagli episodi di cronaca, che hanno visto, quali autori di attentati terroristici, soggetti che hanno abbracciato la deriva radicale dopo essere stati ristretti nelle carceri, anche italiane.

Il radicalismo islamico può trovare terreno fertile per il proselitismo proprio negli istituti penitenziari. La scelta radicale maturata in carcere, infatti, è un fenomeno noto e diffuso in occidente, specialmente nel vecchio conti-

nente. Le prigioni europee ospitano molte centinaia di detenuti con posizioni estremiste legate al terrorismo “islamico”, oltre ad un considerevole numero di altri ristretti a rischio di radicalizzazione. Del resto, i dati biografici degli autori degli attentati in Europa nel triennio 2015-2017 mostrano come essi, da criminali comuni e poco o per nulla inclini a seguire i valori dell’islam (che spingerebbero verso un modello comportamentale diametralmente opposto rispetto a quello invece assunto), dopo una vita di peccato e a seguito dello stato di detenzione, si siano radicalizzati in nome dell’islam e siano diventati “gihadisti”.

Va a questo punto compiuta una opportuna premessa terminologica, in quanto “terrorismo islamico” ed estremismo “gihadista” sono espressioni molto diffuse nei media occidentali, ma sono ontologicamente errate e fuorvianti, poiché hanno l’incauta tendenza ad accomunare la religione islamica e l’appartenenza confessionale con le posizioni radicali e terroristiche, contrastate dal Corano.

Le forme di estremismo e di radicalizzazione che oggi tanto preoccupano, sono sedicenti islamiche poiché perpetrate in nome dei valori sharaitici, ma di fatto si sostanziano in ideologie e condotte che la *šhari’a* avversa e condanna.

Ġihād, è un termine coranico che indica sforzo. Nel premettere che il suo significato preminente è quello dello sforzo interiore o maggiore, quell’impegno strenuo che il credente fa quotidianamente con sé stesso per non cadere in tentazioni e per seguire con scrupolo la strada tracciata da Allah, *ġihād* ha anche l’accezione di sforzo minore o bellico, basato sul principio della universalizzazione della rivelazione divina, che costituisce un obbligo collettivo per tutti i credenti, che devono impegnarsi incessantemente per rendere nota al mondo intero la rivelazione (quella del Profeta Muhammad è l’ultima rivelazione, come chiarisce il Corano nel versetto 40 della *sura XXXIII*). Il *ġihād* costituisce così una attività apologetica che può effettuarsi sia con la persuasione, portando il libro, sia con la soggiogazione, portando la spada. In quest’ultimo senso, tuttavia, va chiarito che lo sforzo propriamente bellico non costituisce una guerra aggressiva ma difensiva, un *bellum iustum*, sottoposto a rigide regole durante la condotta delle ostilità. Il *ġihād* minore può essere proclamato esclusivamente dall’autorità centrale che gode del consenso della comunità (in genere il califfo in ambito sunnita o l’imam in ambito ši’ita), circostanza oggi inapplicabile, e rappresenta un dovere collettivo dei musulmani che devono necessariamente attivarsi per difendere dagli attacchi esterni la *umma islāmiyya*, quando viene invasa e attaccata, ma non rappresenta una guerra offensiva o di conquista ma costituisce una guerra protettiva, necessaria per proteggere i credenti dalle persecuzioni politiche e religiose compiute dai nemici non musulmani.

Definire dunque “gihadiste” le condotte terroristiche, comportamenti che vanno contro le norme islamiche sulla vita sociale e sulla condotta bellica, è errato.

Inoltre, risulta contraria all’islam non solo la radicalizzazione, ma anche il proselitismo violento, ovverosia la conversione forzata all’islam. Uno dei principi teologici contenuti nel Corano è quello espresso dal versetto 256 della *sura* II, che recita: “*Non vi sia costrizione nella Fede: la retta via ben si distingue all’errore, e chi rifiuta Tagut e crede in Dio s’è afferrato all’impugnatura saldissima che mai si può spezzare, e Dio ascolta e conosce*”. Contestualizzato storicamente e sistematicamente con le altre *sure*, il senso del messaggio è che nessuno dovrebbe essere costretto a credere in Dio. La coercizione in tema di fede va contro la natura dell’islam, la cui comunità fu perseguitata dalla *elite* meccana tanto da determinare la fuga da Mecca a Medina e fu messa in grande pericolo dai *munafiqūn* (gli ipocriti, coloro che esteriormente si proclamavano convertiti all’islam mentre di fatto supportavano i nemici dell’islam) ed il principio risulta coerente con le nozioni di libero arbitrio e della responsabilità personale, diffuse nel Corano. Ad ogni persona è data la capacità di discernere il bene dal male, e rientra nell’ambito delle scelte personali la fede che si sceglie di seguire. Secondo il Corano, infatti, il piano di Allah per l’umanità non sta nel fatto che tutti devono seguire lo stesso percorso ma è insito nella libertà di scelta “*È Dio che vi mostra la Via, e c’è chi se n’allontana! Ma, se avesse voluto, v’avrebbe certo guidati tutti assieme*” (Cor XVI, 9). Nella pienezza della libertà decisionale, della quale si risponderà poi il giorno del giudizio universale, il compito della profezia è stato quello di spiegare all’umanità la differenza tra giusto e sbagliato, dunque di indicare il sentiero consigliato, ma non imposto.

L’islam non solo non impone il suo messaggio, pur rientrando la sua diffusione nei compiti dei musulmani, ma avversa ogni forma di costrizione nella fede e di conversioni forzate, non libere e spontanee.

Evidenziate queste coordinate ermeneutiche sul significato di fede nell’islam e sulle modalità in cui può e deve essere veicolato il suo credo, nell’ambito di studi di cooperazione giudiziaria si rende opportuno sondare quella specifica forma di estremismo propagandistico condotta nel nome dell’islam, che nasce e matura negli istituti penitenziari e che si intreccia, talvolta attraverso le dinamiche della migrazione, con le sfaccettature e con le problematiche relative ai rapporti tra lo Stato italiano e le comunità musulmane residenti in Europa ed in Italia, quando internate nel circuito penitenziario.

2. Immigrazione e rischi connessi alla appartenenza confessionale in carcere

L’incremento dei movimenti migratori, con un *trend* crescente negli ultimi anni, ha fatto sì che anche sul fronte della criminalità, vi sia stato un au-

mento di stranieri sottoposti alle misure limitative della libertà personale. L'I.S.T.A.T., al 31 dicembre 2013 elenca 62.536 persone ristrette, di cui il 34,9% stranieri, con provenienza per la maggior parte dall'Africa (46,3%), in particolare da Marocco e Tunisia (rispettivamente 18,6 e 12%), e dall'Europa (41,6%). Nello stesso anno, un rapporto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) enuncia che i detenuti di fede musulmana sono 13.500, di cui 8.732 osservanti e 4.768 non osservanti. Alla data del 30 settembre 2014, su circa 17.457 detenuti stranieri, 10.408 sono provenienti da Paesi tradizionalmente musulmani e di fede islamica. Al 2015, nonostante l'applicazione dell'espulsione quale misura alternativa alla detenzione, i detenuti stranieri rappresentano il 32% della popolazione carceraria: su 52.475 detenuti, 17.526 sono stranieri e di questi circa 10.485 provengono da Paesi musulmani, con una forte maggioranza di nord africani, in particolare dell'area del Maghreb e di albanesi.

Chiaramente tali soggetti non sono tutti potenziali terroristi, e sarebbe un errore etico e metodologico pensarlo, poiché spesso una errata percezione della realtà non solo conduce a sentimenti di islamofobia, ma alimenta le divisioni e la mancata integrazione.

Tuttavia, la presenza nel circuito penitenziario di individui legati al radicalismo islamico può avere, sui più deboli ed emarginati, un effetto dirompente e, anche per tale motivo, sono stati così attivati alcuni strumenti di contrasto del proselitismo e della radicalizzazione violenta in ambito penitenziario.

Anticipando quelle che saranno alcune delle considerazioni conclusive, va rimarcato come la disciplina giuridica del fenomeno "religioso" va opportunamente calibrata sulla effettività della pratica del culto da parte dei reclusi, nello specifico di fede islamica. Prestare attenzione alle esigenze religiose dei detenuti musulmani infatti, favorendo l'esercizio della propria fede anche in carcere, costituisce un momento importante nel contrasto del fenomeno estremista, anche se la linea che demarca una legittima pratica religiosa da una possibile radicalizzazione, in qualche caso risulta assai sottile. Nel momento in cui si presta ascolto alle istanze del carcerato musulmano, è importante approfondire le interessenze tra il suo *status* di "prigioniero" in un sistema giuridico non islamico, e la sua natura di credente, sottoposto alla giurisdizione voluta ad Allah, che nel dettaglio impone specifici castighi e pene, tra le quali risulta assolutamente marginale la sanzione detentiva, in ogni caso non indirizzata al pentimento.

I detenuti sono uomini con doveri, diritti e bisogni, tra i quali anche quello spirituale e credere nella propria religione e praticarla in modo corretto e non fuorviato è un importante strumento di pentimento e di riabilitazione. Il riappropriarsi della propria identità religiosa, dopo azioni sbagliate, consente di raggiungere una stabilità che aiuta a superare anche le difficoltà del carcere.

L'analisi dei casi di radicalizzazione, ha fatto emergere come la deriva estremista maturata in carcere possa costituire un processo lento e graduale così come possa anche manifestarsi improvvisamente ed in modo repentino, ed è stato notato come la strada radicale intrapresa nell'ambito penitenziario possa avvenire a causa di diversi fattori:

- l'influenza interna di altri detenuti;
- per provenienza esterna, attraverso l'introduzione di documenti, testi devianti e notizie dalla rete;
- attraverso l'interazione con soggetti esterni, autorizzati all'ingresso negli istituti per motivi ordinari, quali l'assistenza religiosa, i colloqui ecc.

Il primo fattore colpisce alcuni criminali comuni i quali, pur non avendo manifestato nessuna particolare inclinazione religiosa al momento dell'entrata in carcere, vengono gradualmente trasformati in estremisti sotto l'influenza di altri detenuti già radicalizzati. Infatti, pur essendo la pratica religiosa un principio costituzionalmente garantito nell'ordinamento italiano, negli istituti la radicalizzazione può essere agevolata dal fatto che le sale di preghiera sono, contestualmente, anche un luogo di socializzazione tra gruppi di detenuti, utilizzate dunque non solo per l'esercizio della fede ma anche per gli incontri e lo scambio di idee o notizie. È intuitivo dunque, se si vuole risalire all'inizio del processo, ritenere che sia proprio quando i detenuti si trovano riuniti ad essere maggiore, potenzialmente, il rischio per l'ordine e la sicurezza e sono proprio questi i momenti che richiedono una più attenta e spesso mirata attività di vigilanza e di pronto intervento da parte del personale di Polizia penitenziaria. Pertanto, non è da escludersi che soggetti estremisti, soprattutto nei circuiti comuni, anche autoproclamatisi imam o riconosciuti dagli altri come tali, trasmettano una immagine spuria e distorta dell'islam al fine di compiere attività proselitistiche e di conversione sui detenuti i quali, appositamente indottrinati, vedono l'adesione a tali consessi come un modo per redimersi dai propri peccati e di riscattarsi da chi li sta vessando.

La seconda motivazione è fornita dall'ingresso di materiale promozionale, quali opuscoli o testi abbastanza agevolmente rinvenibili, anche sul *web*, spesso in lingua araba, urdu o farsi e, quindi, facilmente sottratti al controllo del personale penitenziario, che generalmente risulta sprovvisto di mezzi idonei, anche da un punto di vista linguistico, per comprendere la natura della corrispondenza in entrata. Su questo punto è utile rimarcare come le recenti disposizioni antiterrorismo, abbiano introdotto in Italia la fattispecie del cd. auto-addestramento (fattispecie prevista dall'art. 270 *quinquies* c.p., introdotto dalla l. 43/2015), propria di chi si sia votato alla causa radicale attraverso una sua autonoma deriva, nata ed accresciuta attraverso materiale propagandistico acquisito anche con l'uso del *web*, in Italia previsto in ambito penitenziario per fini trattamentali, attività lavorative e corsi.

L'ultimo caso è rappresentato dai contatti con visitatori dal mondo esterno, nel corso di colloqui autorizzati durante i quali, complice in alcuni casi ancora una volta la non comprensione della lingua utilizzata, sconosciuta dagli operatori carcerari, si tende senza difficoltà ad indottrinare il detenuto verso posizioni estremiste, talvolta anche con la consegna fraudolenta di materiale divulgativo.

Tutte queste situazioni trovano un agevole volano in fattori contestuali, che rendono un individuo ricettivo all'estremismo. Tali cause vanno individuate nelle caratteristiche soggettive e nello stato di marginalizzazione del detenuto destinatario dell'indottrinamento, che in ragione della condizione di internamento e della vessazione psicologica in cui può trovarsi anche per lo stato di detenzione, può vedere nella causa radicale uno scopo in cui impegnarsi e trovare, così, un senso di rivalsa verso una società che lo ha (a torto o a ragione) colpevolizzato e recluso. L'attività del reclutatore, talvolta molto sottile e per certi versi abile, fa presa su chi versa in crisi di identità, chi è in cerca di rivalsa ovvero su chi semplicemente non ha né arte né parte e necessita di un credo o una motivazione, spingendo sui sentimenti di rabbia, vendetta, frustrazione e depressione, invertendo a vantaggio della causa politico-ideologica la lettura della massima che è alla base del credo musulmano: *amr bi l-ma'rūf wa l-nahī 'an al-munkar* (sostanzialmente, ordinare il bene e impedire il male), dove viene detto che il male è della società che opprime ed il bene è di chi vi si oppone, soprattutto se lo si fa su base confessionale, ovvero dietro la convinzione di difendere i valori universali dell'islam.

3. Dinamiche della radicalizzazione penitenziaria in Europa ed in Italia

Passando alla trattazione della radicalizzazione violenta e del proselitismo penitenziario, in una visione comparatistica di alcuni Paesi del continente europeo, per quel che riguarda il Regno Unito, celebre è il caso di Richard Reid, cittadino britannico convertitosi all'islam in un carcere inglese ed arrestato poi, una volta tornato in libertà, mentre cercava di salire su un volo da Parigi a Miami nascondendo dell'esplosivo nelle scarpe. In Inghilterra, il caso Reid non è stato un fenomeno isolato e spesso negli istituti penitenziari, gruppi di ristretti radicalizzati fanno proselitismo, fomentando altri detenuti ed organizzando rivolte e disordini. La presenza dell'islam nelle prigioni inglesi è molto diffusa e vi sono anche tentativi ad opera di alcuni detenuti di attuare in modo estremo la *šari'a* all'interno della struttura carceraria "governando" sugli altri detenuti, al pari delle numerose cd. "*šari'a zones*" esistenti in Gran Bretagna. L'indottrinamento spesso viene attuato in modo minaccioso e violento sui detenuti più deboli sia per caratteristiche fisiche che per connotati psicologici, e in dottrina viene segnalata l'importanza dei

programmi di de-radicalizzazione, che passano necessariamente da una rilettura guidata della religione e dei valori dell'islam.

In Francia, la maggioranza della popolazione carceraria è di fede musulmana e alcuni rapporti del Ministero della Giustizia censiscono oltre 340 detenuti implicati in reati associativi di stampo terroristico e 213 detenuti già noti per le loro posizioni radicali. Il Ministero ha una partecipazione attiva nella lotta contro la radicalizzazione, anche nel contesto detentivo e ha coinvolto l'Amministrazione penitenziaria nella Unità di coordinamento nella lotta al terrorismo (U.C.L.A.T.) su scala nazionale. Dalle osservazioni dell'Amministrazione penitenziaria francese, emerge una percentuale elevata del fenomeno radicalizzazione, che riguarda i detenuti comuni che in precedenza non hanno mai avuto collegamenti con alcuna forma di estremismo. Di conseguenza, si può ritenere che i detenuti abbiano avuto contatti con le ideologie estremiste in istituto. Analogamente a quanto già riscontrato nell'esperienza inglese, anche in Francia vengono registrati effetti positivi dalla veicolazione di una corretta pratica religiosa all'interno del circuito detentivo.

In Germania si è censito un gran numero di estremisti radicali ospiti delle patrie galere, che vengono supportati da una organizzazione molto presente sui social networks, Ansar al-Aseer (invero fondata da pakistani e uzbekistani), e che ha l'obiettivo di liberare i cd. "gihadisti" reclusi e sostenere le loro famiglie, attraverso un attivismo che invita le persone a scrivere lettere ai prigionieri o fare donazioni, attuando una propaganda di tipo culturale, accusando le autorità carcerarie di abusi e maltrattamenti sui detenuti musulmani. Una radicalizzazione che si caratterizza, dunque, soprattutto per la sua provenienza esterna, ad opera di un tipo di attivismo che fomenta chi è già addentro al percorso, ma che attecchisce anche sugli altri detenuti musulmani non radicali così come su quelli non musulmani. Questo influsso esterno fa presa soprattutto nel circuito dei centri di detenzione minorile, ove le personalità fragili ed ancora in formazione meglio possono essere plasmate e plagiate a piacimento, facendo leva sulla loro marginalizzazione attraverso messaggi stereotipati che attribuiscono lo stato di detenzione al fatto di venire rifiutati dalla società per motivi confessionali.

In Spagna, i reclusi per la deriva radicale e gli atti terroristici sono 180 ed è proprio in questo Paese che è stato scoperto come un detenuto, Mohamed Ghaleb Kalag, leader di una organizzazione terroristica, riusciva ad inviare dal carcere istruzioni ai suoi uomini sul finanziamento delle cellule estremiste attraverso colloqui con i suoi visitatori, che fungevano poi da emissari delle sue disposizioni.

In Svizzera, l'Ufficio federale di statistica non rileva dati sulla confessione religiosa dei detenuti sul territorio elvetico. Tuttavia, in base a uno studio del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica pubblicato nel

2011, la quota stimata di reclusi musulmani è pari a circa il 30 per cento del numero totale. Questa percentuale può comunque variare notevolmente da un istituto all'altro. Le dimensioni relativamente modeste dei penitenziari svizzeri permettono di garantire un buon controllo sociale all'interno delle strutture e nella maggior parte dei casi il personale viene a conoscenza per tempo di eventuali comportamenti devianti dei detenuti, e viene attuata la politica della localizzazione degli elementi eversivi, che vengono tenuti insieme. Ciononostante, è impossibile escludere *a priori* la possibilità di casi di estremismo in ambito penitenziario e sono quindi state varate delle attività formative sul tema, a cura del Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario, che ha istituito uno specifico corso di formazione continua dedicato al fenomeno della radicalizzazione.

Analogamente, anche l'Olanda si è caratterizzata per la politica della piena concentrazione dei reclusi, complice anche l'esiguo numero di detenuti radicalizzati, censiti in 5 unità, collocate tutte in una ala specifica della prigione di massima sicurezza di Vught.

Per quanto riguarda il Belgio, paese da anni sotto i riflettori poiché residenza di molti terroristi autori di diversi attentati nel cuore dell'Europa, da Madrid nel 2004, a Parigi nel 2015, a Bruxelles nel 2014 e 2016, la situazione è conosciuta ma, paradossalmente, relativamente poco attenzionata, e la politica attuata dal Ministro della Giustizia negli ultimi tempi per la prevenzione della radicalizzazione carceraria è stata unicamente quella di una razionale e giudiziosa collocazione dei detenuti, per non fare interagire i prigionieri ordinari con gli elementi radicali, che invero risultano poche decine.

La vicenda ha progressivamente coinvolto anche l'Italia. Dopo l'11 settembre 2001 si è registrata una impennata delle attività propagandistiche del radicalismo in Italia, che già erano attive sin dagli anni '90, soprattutto a Milano, Cremona e Napoli. Uno dei primi casi di radicalizzazione in prigione è stato quello dell'italiano Domenico Quaranta, convertito all'islam nel penitenziario di Trapani, e poi condannato per attentati compiuti ad Agrigento e Milano nel 2002, allorquando era tornato in libertà. È poi noto un episodio di auto-addestramento ed indottrinamento avvenuto nella casa circondariale "Due Palazzi" di Padova nel 2014, ad opera di un detenuto di origine tunisina, che aveva affisso in cella frasi e poster propagandistici. Inoltre, alcune inchieste giornalistiche, sino ad oggi prive di riscontro investigativo e di valore scientifico sebbene alquanto dettagliate, hanno asserito che alcuni degli autori dell'attentato al Museo del Bardo a Tunisi avvenuto nel marzo 2015, fossero stati in passato detenuti nel penitenziario sardo di Macomer. Nell'istituto (oggi chiuso), vi sarebbero state condizioni di detenzione particolarmente dure e poco gradite ai detenuti, tanto da essere definita la "Guantanamo" italiana, e ciò avrebbe contribuito alla deriva radicale tra

i ristretti, sfociata in atti terroristici una volta tornati in libertà. Ancora, è noto il rapporto fatto dal personale della Casa circondariale di Rossano nel novembre 2015 nei confronti di alcuni detenuti per terrorismo appartenenti al circuito Alta Sicurezza 2, che applaudirono apprendendo dai media degli attentati di Parigi ed inneggiarono agli attentatori. Ancora, va menzionato lo smantellamento, nel novembre 2015, di una rete terroristica facente capo a Farag Ahmad Nagmuddin, noto come Mullah Krikar, già fondatore nel 2001 del gruppo terroristico Ansar al-Islam. Detenuto in Norvegia, continuava dal carcere ad essere la guida ideologica dell'organizzazione dal carcere, con diramazioni in tutta Europa, Italia compresa, e ne manteneva anche la direzione strategica sulle questioni più importanti, quale la partecipazione al conflitto siriano o la decisione di allinearsi con lo Stato islamico. Infine, va ricordata la appurata radicalizzazione avvenuta nei penitenziari italiani dell'attentatore di Berlino del dicembre 2016.

4. Le azioni di contrasto varate in Italia

Il D.A.P., soprattutto in seguito a recenti attentati terroristici consumati in Europa i cui autori avevano, chi più chi meno, un distinto passato criminale ed erano stati a varie tappe ospiti delle prigioni nazionali, ha molto insistito sulla prevenzione del fenomeno della radicalizzazione e del proselitismo, diramando alcune circolari tese anche a fornire coordinate di analisi.

In particolare, nella circolare 0093040/2015 dell'11 marzo 2015 emessa dal Capo del D.A.P. all'indomani dell'attentato parigino al giornale Charlie Hebdo, vengono segnalati alcuni comportamenti indicatori di possibili dinamiche di radicalizzazione e proselitismo tra i detenuti, quali: l'opera di convincimento e assoggettamento nei confronti degli altri ristretti; il rifiuto di partecipare alle attività quotidiane o a condividere spazi comuni e la stanza detentiva con altri detenuti; la dimostrazione di sostegno a teorie estremiste, gruppi terroristici, criminalità organizzata mediante affissione di ritagli di giornale ecc., disegni e frasi manoscritte (anche sui muri), detenzione di materiale (libri, CD, tracce apparentemente musicali che invece si sostanziano in incitamenti alla eliminazione fisica dei nemici ecc.), esaltazione e solidarietà alle azioni perpetrate in tali contesti; sodalizio tra gruppi terroristici e criminalità organizzata, oltre alle categorie relative a violazioni di norme penali e atti di aggressione, già indicate in circolari precedenti e qualora riconducibili a ideologie radicalizzanti o al proselitismo per gruppi terroristici.

Pur nella convinzione che la descrizione dei segnali di radicalizzazione e di proselitismo alla ideologia terroristica siano indici a forma aperta e progressiva, per le quali è impossibile stabilirne un numero esaustivo e dei connotati definiti, stante la natura soggettiva delle situazioni e dinamica degli

atteccimenti, va rimarcato come in tale documento non si faccia riferimento ad altri dati comportamentali, forse meno evidenti ma pur sempre indicativi del fenomeno in atto e che, a buon titolo, avrebbero meritato collocazione nella circolare riepilogativa degli “eventi critici”.

Nella consapevolezza, dunque, della non appartenenza di tali indicatori ad un *numerus clausus*, se ne fa in ogni caso menzione: devozione religiosa inconsueta e nuova rispetto al passato; crescita della barba e cambio di abbigliamento; rivendicazione dei diritti civili inerenti l'identità e l'esercizio delle libertà religiose; diminuzione di confidenza e frequentazione con alcune frange di detenuti o il suo contrario; carismaticità e riconoscimento di ruolo da parte di altri ristretti; letture inconsuete; modifica della quantità e della qualità delle visite ricevute; disaffezione per il proprio corpo ed atti auto-lesionistici.

È a questo punto necessario aprire un inciso sul diffuso fenomeno degli atti auto-lesionistici tra detenuti, poiché si deve evidenziare che, nell'ottica dell'islam, il corpo umano è proprietà assoluta di Allah, al quale ritorna dopo la morte. Ne deriva che l'uomo non può disporre liberamente del proprio corpo, o di una sua parte, visto che ne è solo un temporaneo custode e deve prendersene cura. Il principio della sacralità del corpo è fondamentale nella concezione della persona secondo l'etica islamica ed è anche alla base del divieto di suicidio operante nell'islam. Così, ogni atto che intacchi il principio di intangibilità del corpo umano, ogni violazione che profani l'integrità fisica, è vietato, venendo consentito solo se una utilità superiore lo richiede, come nel discusso e non pacifico caso dei trapianti di organi e della bioetica medica. Riportando tali regole comportamentali nel mondo carcerario, se a “tagliarsi” è un detenuto musulmano, l'atto può essere valutato sotto due opposte letture: la prima, meno allarmante, è un semplice segno di protesta, attuato magari da chi non è particolarmente addentro delle regole musulmane, pur dichiarandosi tale; la seconda, più utile per l'inquadramento delle dinamiche di radicalizzazione, è propria del soggetto il quale, pur consapevole delle regole della sua religione, le supera, poiché si è annullato come persona ed è andato quindi oltre la sua dimensione di credente, potendo risultare pronto al compimento di azioni anche di natura suicida.

Nella analisi, non va poi dimenticata l'ulteriore casistica costituita dalla attività dirigenziale dal carcere ad opera di soggetti già organici alle organizzazioni terroristiche, operata attraverso emissari che vanno in visita al detenuto e, nel corso dei colloqui ove spesso si usano frasi in codice e linguaggio criptato oltre all'oggettivo limite della lingua straniera, ricevevano ordini sulla gestione delle attività terroristiche.

Continuando a descrivere le iniziative dipartimentali, va richiamata la circolare 0385582 del 15 novembre 2015 del Capo Ufficio per l'attività Ispettiva e di Controllo del Dipartimento, che individua tre diversi livelli di

osservazione dei detenuti, che devono essere, a seconda dei casi, “*monitorati*”, acquisendo periodicamente ogni dato inerente la vita intra-muraria e i contatti con l’esterno; “*attenzionati*”, in presenza di atteggiamenti sintomatici di una vicinanza ideologica alle posizioni radicali (“*ritrovamento di materiale potenzialmente riconducibile al terrorismo ed alle diverse cellule quali Stato Islamico e Al-Qaida*”) verificandone e delineandone il grado di pericolosità attraverso una osservazione mirata; “*segnalati*”, in presenza di attività di proselitismo alla ideologia terroristica. La circolare inoltre, in caso di rinvenimento di materiali o documenti, “*nelle more dell’individuazione delle possibili soluzioni*” consiglia ai destinatari di chiedere, per la traduzione, la collaborazione di mediatori culturali, volontari o operatori sanitari provenienti da Paesi di lingua araba. Queste scelte temporanee, pur apprezzabili sotto il profilo della attivazione, presentano evidenti limiti, non tanto per la possibile lealtà e sincerità del patrimonio umano di riferimento (forse discutibile soprattutto in considerazione della categoria “volontari”) quanto specialmente per il limitato orizzonte linguistico di riferimento, che tralascia non solo l’ambito dei numerosi dialetti, forse anche trascurabile, ma soprattutto quello di altre lingue molto diffuse tra i detenuti, come l’urdu e il farsi.

Ancora, utile appaiono le circolari 0418713 del 15 dicembre 2015 0120785 dell’8 aprile 2016 entrambe a firma del Capo del Dipartimento, riguardanti la cooperazione e la veicolazione di dati e informazioni con le altre Forze di Polizia (in particolare R.O.S. dei Carabinieri e D.I.G.O.S. della Polizia di Stato) all’atto della scarcerazione di soggetti monitorati, attenzionati e segnalati, poiché potrà essere all’occorrenza decisa la continuazione di un controllo una volta usciti dalle mura penitenziarie.

Tutti gli operatori penitenziari devono tuttavia avere ben chiara la linea di demarcazione che separa la radicalizzazione violenta dalla legittima pratica del culto: non tutte le conversioni all’islam o la sua pratica costante devono essere equiparate all’estremismo, anzi. La pratica religiosa può legittimamente essere dettata da motivazioni di altro tipo, ovverosia dal semplice conforto che deriva dal recupero della fede, così come dai benefici di ordine sociale che conferisce l’esercizio collettivo del culto.

È anche in questa ottica che va inquadrato il protocollo di intesa siglato il 5 novembre 2015 tra il D.A.P. e l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (U.CO.I.I.), con l’obiettivo di migliorare il modo di interpretare la fede islamica in carcere, fornendo un conforto religioso ed un valido sostegno morale ai detenuti, attraverso l’accesso negli istituti di pena di persone affidabili ed adeguatamente preparate. La circolare 3666/6116 del 2 dicembre 2015 a firma del Capo del D.A.P., nell’annunciare la sigla del protocollo di collaborazione, chiarisce che lo scopo è quello di favorire, dapprima in via sperimentale e poi in modo sistematico, l’accesso di “ministri di culto” e me-

diatori culturali negli istituti penitenziari, in aiuto al gran numero di detenuti di fede islamica, sulla scorta dei dati forniti dall'annuale monitoraggio esperimento dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria (N.I.C.), che ha rilevato come i soggetti provenienti da paesi tradizionalmente di fede musulmana siano 10.485 e che, tra questi, vi è un forte tasso di autolesionismo. Il N.I.C., va ricordato, svolge un importante ruolo nel contrasto delle condotte radicali, con attività di coordinamento, supporto ed informazione, vengono inoltre quotidianamente fornite dal Nucleo Investigativo Centrale del Corpo di Polizia penitenziaria che si occupa dello studio, della raccolta, dell'elaborazione e dell'analisi dei dati forniti sulle condotte radicali dalle singole strutture penitenziarie.

5. Criticità e strumenti correttivi

L'indagine sulla dimensione confessionale in carcere fa emergere tutte le difficoltà del rapporto esistenti tra privazione della libertà e *status* di musulmano, che matura in un contesto caratterizzato spesso da rigidità burocratiche, vincoli, scarsa competenza nella lingua e nella cultura italiana, che si concretizza in una situazione di profonda emarginazione, anche perché i detenuti musulmani non sempre comprendono con facilità le complesse fasi della macchina della giustizia. Inoltre, le istanze dei musulmani connesse alla loro religione vanno sempre valutate alla luce dello spirito di laicità cui sono improntate tutte le istituzioni statali italiane.

Il rischio è che i detenuti islamici finiscano per essere socialmente, culturalmente e confessionalmente svantaggiati ed esclusi, e vivano situazioni di solitudine e di chiusura in sé stessi. A ciò, si aggiunga che la lontananza da ogni dimensione affettiva e da ogni riferimento culturale si traduce sovente in stati depressivi e forme di aggressività, tutti fattori che rischiano di alimentare derive radicali. Infatti, di fronte ad una situazione di sopravvivenza, l'integralismo offre un rifugio grazie al forte senso di appartenenza e rappresenta un meccanismo di difesa.

Alcuni segnali critici del processo di maturazione del soggetto e della sua scelta di aver abbracciato la radicalizzazione, possono essere colti per tempo.

Quali strumenti correttivi, oltre ad una adeguata osservazione dei reclusi maggiormente a rischio e delle loro attività, vengono evidenziati alcuni suggerimenti di non difficile applicazione, che possono facilitare il rapporto tra detenuti e mondo carcerario e, quindi, non vanno ad esacerbarlo prestando il fianco alla radicalizzazione degli animi e dei comportamenti.

Ormai da alcuni anni sono state prese in considerazione le esigenze dei detenuti islamici in relazione alle regole alimentari ed alle pratiche di culto, segnatamente digiuno e preghiera, proprie della religione musulmana.

È noto, infatti, riferendosi alle prescrizioni alimentari islamiche, che i musulmani possono cibarsi di carni e pesci unicamente se uccisi in nome di Allah e macellati secondo il rito islamico, in maniera *halal* (lecita), e non possono bere vino ed alcolici né consumare pasti cucinati con tali liquori o con grasso animale. Inoltre, nel mese di *ramadan* (il 9° mese del calendario lunare islamico) è prescritto a tutti i credenti l'atto di culto del digiuno, durante il quale ogni musulmano dall'alba al tramonto deve astenersi dalla consumazione di rapporti sessuali, cibo e bevande e deve assumere un atteggiamento di raccoglimento. Riportare la pratica del digiuno nella vita carceraria, significa organizzare i pasti dei detenuti in modo che possano essere consumati nelle ore notturne, ad esempio mediante dei "cestini" o "pranzi al sacco". Può suggerirsi di procedere in questo senso, implementando la strada già percorsa con l'introduzione nelle mense e nei refettori di certificazioni *halal* operate da enti certificatori che possano controllare la conformità alla *šari'a* sia del prodotto acquistato che del processo produttivo, trasformativo, e confezionativo.

Per quanto riguarda la pratica della religione islamica in carcere, non essendoci stata la codificazione di un'intesa con lo Stato italiano ex art. 8 Cost., si deve fare ricorso alla normativa generale. L'art. 26 l. 354/1975 (Ordinamento penitenziario) riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di "istruirsi" nella propria religione, di praticare il culto. L'art. 58, comma 6, d.p. r. 230/2000 (Regolamento) dispone che "*La direzione dell'istituto (...) si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge*". Conseguentemente, il Direttore dell'istituto può far intervenire un "*ministro del culto*" per celebrare il rito religioso e che i relativi "*ministri di culto*" sono indicati dal Ministero dell'Interno, attraverso l'espressione di un parere su richiesta dal D.A.P., previa verifica della Prefettura. In alternativa, l'ingresso di tali soggetti può essere autorizzato in base all'art. 17 l. 354/1975 citata, in quanto queste figure possono essere comprese tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano alla azione rieducativa. Inoltre, come si legge in una nota del Ministero della Giustizia del 26 novembre 2016, per ovviare alla mancata compilazione di un elenco dei "*ministri di culto islamici*", due circolari del Guardasigilli n. 5354554/1997 e 508110/2002 hanno previsto la comunicazione sia alla Direzione generale detenuti e trattamento che al Ministero dell'Interno delle generalità del "*ministro di culto*", nonché della moschea o della comunità di appartenenza, al fine di acquisire il parere sull'autorizzazione all'ingresso in carcere. La procedura prevede anche l'invio dei nominativi

di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all'ingresso negli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 17 citato.

Le norme di settore, dunque, fanno tutte riferimento alla figura di “*ministri del culto*” per l'individuazione delle guide che dovrebbero aiutare i detenuti islamici nel conforto religioso e nella assistenza spirituale, in una ottica prospettica che tuttavia parte da presupposti errati. Difatti, nella religione islamica non vi sono ministri di culto, poiché non vi è clero, né una organizzazione verticistica che organizzi la pratica del culto, né una classe di persone individuabili, rispetto agli altri credenti, per l'amministrazione dei riti e per incarnare la religione e le sue pratiche. La conseguenza è che la responsabilità “sacerdotale” è partecipata da tutti i credenti, i quali hanno pariteticamente coscienza della propria identità religiosa, ove l'unico magistero è quello della *šari'a*. L'imam non è un prete o un sacerdote, ma una figura necessaria per la celebrazione della preghiera in comune, quando un certo numero di persone si raduna per la *salat*, ma qualsiasi persona può dirigere la preghiera e non vi è la necessità di un imam designato, né deve essere consacrato, in quanto ogni credente, avendo abbracciato l'islam, è consacrato ad Allah.

Ciò chiarito e viste le norme che disciplinano la materia, va detto che l'Amministrazione penitenziaria ha l'obbligo di promuovere tutte le condizioni necessarie per rendere effettivo l'esercizio della fede islamica da parte dei detenuti, prevedendo l'organizzazione di appositi locali ove consentite l'esercizio materiale degli atti di culto, sia in maniera individuale che collettiva. Come anticipato, stante l'assenza di strumenti pattizi tra Italia e islam, il Ministro dell'Interno non ha potuto predisporre alcun elenco di soggetti autorizzati all'accesso in carcere, e si è limitato a fornire di volta in volta un formale nulla osta all'esito di accertamenti, a referenti islamici che vogliono portare assistenza spirituale ai detenuti musulmani e ciò si traduce in una sostanziale limitazione del diritto alla religione per questi ultimi i quali, a differenza degli altri detenuti di confessioni protette da intese, non possono avvalersi di un conforto religioso stabile ed istituzionalizzato. Difatti, l'incidenza di procedure così farraginose ed in particolare gli scrupolosi controlli preliminari al nulla osta ministeriale, attuati anche in ragione dei rischi di una predicazione rivolta all'estremismo di posizioni radicali, ha determinato un numero in proporzione esiguo di soggetti che si recano in carcere per somministrare ai detenuti assistenza religiosa islamica.

Ancora, sempre la volontà di garantire ai detenuti di fede islamica la pratica corretta e puntuale della propria religione ha posto le direzioni degli istituti interessati di fronte al problema di procedere ad una programmazione della giornata detentiva e degli orari dei servizi offerti che lasci il giusto spazio alle attività di culto. La prima necessità è stata quella di individuare almeno cinque momenti della giornata ove il detenuto sia libero di pregare: gli

orari che la religione musulmana detta per le preghiere sono poco flessibili, essendo legati al sorgere e calare del sole, e sono orari che variano con il variare delle stagioni, degli anni e della posizione geografica. La preghiera può essere compiuta ovunque, ma quando più credenti pregano assieme l'atto di culto va guidato da uno di essi seduto avanti (*imāma*) e, poi, la preghiera di mezzogiorno del venerdì deve essere compiuta necessariamente in maniera comunitaria, in moschea o luogo simile, e deve essere accompagnata dalla predica di un imam. Il Dipartimento ha così indicato alle direzioni di individuare, laddove possibile, dei luoghi deputati a moschea per la preghiera collettiva, in modo da far praticare l'atto di culto senza difficoltà. Le sale devono essere idonee in quanto la preghiera richiede di compiere preventivamente le prescritte abluzioni rituali e si rende quindi necessario che siano attrezzate aree con acqua corrente nelle vicinanze. Inoltre, occorre individuare la *qibla* (la direzione di Mecca) oltre che fornire alcune copie del Corano in lingua araba. Può anche essere consentito l'accesso di soggetti deputati al sostegno della fede attraverso il regime di visita da parte di imam dall'esterno (di comprovata rettitudine e certificata conoscenza delle scritture islamiche), o di soggetti volontari autorizzati all'ingresso ex art. 78 l. 354/1975 ovvero di mediatori culturali ex art. 35 d.p. r. 230/2000 ed in questo senso è degno di plauso il protocollo di intesa tra D.A.P. e U.CO.I.I. poc'anzi esaminato. Altrettanto meritevole è stata l'iniziativa della casa circondariale Lo Russo e Cotugno (ex Le Vallette) di Torino, che nel 2015 ha varato un progetto sperimentale per assicurare l'assistenza spirituale ai detenuti musulmani, coinvolgendo una ventina di volontari delle moschee torinesi, resisi disponibili ad offrire ai reclusi un sostegno nella fede ed aiutarli a riflettere sugli errori commessi e su come reinserirsi nella società.

L'accesso alla religione islamica negli istituti e una corretta alimentazione secondo le regole religiose, così come l'attività di preghiera, di digiuno e di confronto illuminato sulle scritture, può rappresentare un buon deterrente verso derive radicali e visioni distorte dell'islam. Il riavvicinamento alla pratica religiosa, dunque, può addirittura avere degli effetti stabilizzanti sugli internati, aiutando i detenuti di fede musulmana a prendere le distanze rispetto ai portatori e predicatori di idee integraliste.

Ancora, certamente utile a contrastare radicalizzazione e proselitismo violenti appare l'attuazione di una ubicazione intelligente dei detenuti di fede islamica e un loro collocamento informato all'interno delle diverse sezioni di un istituto, assumendo compiute notizie sulla loro provenienza e appartenenza, separando ad esempio, sin già dal passaggio in ingresso per l'ufficio matricola, i credenti sunniti da quelli *šī'iti*, cautela che allo stato non viene attuata.

Altro strumento per tracciare all'interno delle strutture penitenziarie gli individui con un pregresso radicale alle spalle è quello, fondamentale, di

una loro corretta identificazione, esigenza che presenta non pochi aspetti problematici, sui quali probabilmente non si è ancora focalizzata una adeguata attenzione. La traslitterazione dei nomi arabi in caratteri latini, infatti, può originare errori e fraintendimenti sulla corretta identità personale, con la conseguenza che non sempre si identifica compiutamente un soggetto per quello che è. Non di rado, infatti, in sede di registrazione ed inserimento dati, dalla traslitterazione dall'arabo vengono confuse tra di loro vocali e consonanti, ovvero eliminate poiché ritenute apostrofi o troncamenti, operando inesattezze talvolta cospicue. A mero titolo di esempio si possono avere diverse identità non collegate e non collegabili ad *alias*., Nadia *invece di* Nedia; Abdallah *invece di* Abdullah; Gamal *invece di* Jamal; Gasmin *invece di* Jasmin *invece di* Yasmin; Muhammad o Mohamed o Mohammed o Muhamad o Moamed; 'Abd o Aabd o Abd; Yousuf *invece di* Yusuf o Yusef o Yussef.

Inoltre, sovente si inserisce nella schermata riservata al cognome ciò che cognome non è, non tenendo nel dovuto conto che i nominativi arabi per lo più non sono formati da nome e cognome, ma corredati da patronimici. Tra le popolazioni arabe, invero, accade talvolta che accanto al nome (*ism*) imposto sul fanciullo all'atto del rito della *'aqīqa*, viene apposto il patronimico (*nasab*) con l'indicazione "figlio di" (*ibn*), risalendo all'indietro anche per più generazioni con il nome del nonno e così via; talaltra, al fine di evitare possibili coincidenze, viene apposto il nome del primo figlio con l'indicazione "padre di" (*ab, abu*). Inoltre può succedere, anche se meno frequentemente, che si accluda nelle generalità, quale ulteriore elemento distintivo, anche la provenienza geografica (*nisba*), ovvero attributi o mestieri (*laqab*).

Muovendo da queste differenze concettuali, nella trascrizione dei nomi arabi dei detenuti in caratteri latini, si possono riscontrare macroscopiche difformità, tali da rendere i nominativi riportati nei sistemi di anagrafe occidentali sostanzialmente non corrispondente a quelli originari. Una volta immessa nel sistema una informazione non corretta, l'errore verrà trasmesso a cascata in tutte le susseguenti documentazioni ufficiali, senza che fotosegnalamenti e rilievi possano correggerlo (si pensi al caso di cicatrici o operazioni). Le immissioni di dati errati, così, potranno avere la ricaduta di non far mai incrociare l'identità di un soggetto, magari attenzionato in patria per vicende estremiste, col corrispondente nominativo inserito in maniera improvvida nei vari circuiti delle banche dati italiane o internazionali.

Come accennato in precedenza, il detenuto, maltrattato e marginalizzato, facilmente può essere coinvolto nella radicalizzazione violenta mentre, diversamente, può trovare motivo di sostegno e solidarietà negli operatori penitenziari, se questi ultimi riescono a guadagnarne fiducia e rispetto. Ciò può contribuire al superamento delle difficoltà inerenti le diversità e le distanze culturali e può, nel contempo, favorire un percorso di integrazione, aspetto

che appare preminente all'interno di una struttura penitenziaria nella quale il senso di solitudine e di abbandono può limitare o ostacolare il trattamento ed il reinserimento sociale. A tal proposito, si suggeriscono alcune conoscenze metodologiche sfocianti in cautele operative di approccio all'utenza musulmana, in riferimento alle attività perquisenti e sanitarie, foriere di un possibile miglioramento dei rapporti tra Amministrazione carceraria e detenuti musulmani. Nelle celle dei prigionieri musulmani vi è la presenza del Corano e di altri oggetti deputati all'esercizio del culto come il tappetino da preghiera e il *tasbyh* (rosario); ciò, nella maggior parte dei casi, è semplice espressione di devozione ma talvolta tali oggetti possono anche costituire un nascondiglio. Poiché il Corano è un oggetto di venerazione (custodisce la parola di Allah) e non dovrebbe essere toccato da un infedele, nel caso di perquisizione della cella è consigliabile all'operatore carcerario di evitare di toccare direttamente il libro e chiedere al detenuto di aprirlo e sfogiarlo in sua presenza, dando risalto nel contempo al rispetto che si è voluto attuare nei confronti del testo sacro. Tale attenzione, che porta al medesimo risultato operativo dell'attività perquisente rispetto a quando l'operatore agisce personalmente, oltre a non innescare sentimenti di rabbia e di odio o reazioni potenzialmente violente del detenuto, può fare destinare all'operatore sentimenti di riconoscenza e di rispetto da parte del ristretto. Analogo discorso può essere fatto in riferimento alle perquisizioni con denudamento, che di fatto confliggono con la prescrizione islamica che vieta di mostrare a chicchessia le *'awrāh* (le parti intime che per l'uomo vanno dall'ombelico alle ginocchia): *"O figli di Adamo, vi abbiamo donato vesti che coprono le vostre vergogne, e piume"* (Cor VII, 26). Un suggerimento per contemperare le due esigenze, ossia attuare l'attività operativa senza offendere il pudore, è rappresentato dalla possibilità, qualora la situazione specifica lo consigli e lo consenta, di non far spogliare il detenuto completamente, facendolo coprire con un asciugamano, e perquisirlo anche con un rilevatore strumentale. Qualora lo strumento o le circostanze rilevinò la possibile presenza di oggetti non consentiti, si potrà e dovrà pretendere che lo stesso si spogli integralmente.

Infine, sempre in quest'ottica, in occasione di visite e trattamenti sanitari, è consigliato l'intervento di personale sanitario dello stesso genere del detenuto, senza andare a imporre di fatto situazioni promiscue tra sessi, sconvenienti per l'islam e che potrebbero innescare reazioni o anche strumentalizzazioni da parte degli attivisti della radicalizzazione.

6. Radicalizzazione penitenziaria e cooperazione giudiziaria

L'esigenza di contrasto della deriva radicale e di cooperazione nelle modalità attuative ha fatto varare molteplici iniziative, sia in ambito nazionale che nella dimensione sovranazionale.

Tra le iniziative adottate in Italia va evidenziato il fondamentale lavoro di analisi e monitoraggio svolto dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo istituito presso il Ministero dell'Interno, di cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria fa parte insieme alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Agenzie per la sicurezza interna (A.I.S.I.) ed esterna (A.I.S.E.).

Inserito in questo gruppo di lavoro, il D.A.P. attua una proficua attività di cooperazione interforze e monitora il fenomeno della radicalizzazione e del proselitismo attraverso varie direzioni (direzione generale dei detenuti e del trattamento, direzione generale del personale e della formazione) ed uffici (ufficio per l'attività ispettiva e del controllo, ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato).

In realtà, nell'ambito penitenziario i ristretti per il reato di terrorismo internazionale vengono ubicati in apposite sezioni di "Alta Sicurezza", definite A.S. 2. Il circuito A. S., infatti, è stato delineato dalla circolare 3619/6069 del 21 aprile 2009 del D.A.P., ed è stato organizzato prevedendo tre differenti sottocircuiti (A.S. 1, 2 e 3) con medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali. Il sottocircuito A.S. 2 è destinato al contenimento dei detenuti per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza (delitti di cui agli artt. 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 280, 280-bis, 289-bis, 306 c.p.). Le sottosezioni A. S. 2 prevedono la rigorosa separazione dei detenuti rispetto alla restante popolazione carceraria così come dagli altri appartenenti al medesimo circuito, riconducibili alla eversione.

Nonostante tali previsioni dispositive, nel corso del tempo si è assistito ad un aumento di soggetti detenuti per reati comuni che sono stati radicalizzati o che hanno posto in essere attività di proselitismo. Essendo pertanto accertato che anche nei circuiti comuni vi possano essere detenuti integralisti che interagiscono con soggetti facilmente influenzabili e partendo dalla indubbia considerazione che ogni soggetto marginalizzato può essere più facilmente reclutato per scopi affini e connessi all'estremismo ed al terrorismo, l'ufficio ispettivo del D.A.P. ha da diverso tempo inteso monitorare e contrastare il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo all'interno di tutti gli istituti penitenziari, prescindendo dai circuiti di alta sicurezza. Ha così istituito un monitoraggio in ogni istituto di pena al fine di rilevare come avviene la preghiera, i nominativi di tutti coloro che accedono dall'esterno in qualità di imam, i mediatori culturali o assistenti volontari, i detenuti che guidano la preghiera e le loro relazioni comportamentali, chi si rende promotore delle istanze degli altri ristretti o che comunque risulta avere una posizione carismatica, i convertiti da altre professioni religiose, i flussi di corrispondenza, i colloqui, le telefonate, le somme di denaro ricevute ed in-

viate. Proprio grazie al monitoraggio, per restare in tema di corrispondenza, è stato scoperto il sistema della doppia busta, vale a dire il modo attraverso il quale detenuti sotto osservazione riuscivano ad eludere la sorveglianza e a recapitare messaggi all'esterno: un detenuto a rischio radicalizzazione o già radicalizzato compila un messaggio per farlo arrivare fuori dall'istituto e, chiudendolo in una prima busta, invece di inviarlo, avendo la consapevolezza di un possibile controllo, lo consegna ad un secondo detenuto connivente il quale, non sospettato, in una sua missiva in partenza per un proprio destinatario inserisce la busta dissimulata del primo detenuto, in modo tale che il soggetto che riceve il suo plico, consenziente, una volta scorporata la prima busta, recapiti al destinatario diretto il messaggio del primo detenuto.

Le risultanze dell'attività di monitoraggio sono analizzate congiuntamente in sede di Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, con riunioni tecniche finalizzate a realizzare una lista dei soggetti di interesse e valutare gli interventi da intraprendere anche eventualmente all'atto della scarcerazione, quali l'espulsione e la riservata vigilanza.

Soprattutto la riservata vigilanza assume un ruolo cardine nell'ambito delle attività sinergiche di cooperazione tra diverse autorità giudiziarie sovranazionali, poiché può risultare fondamentale seguire gli spostamenti e i contatti dei soggetti di interesse una volta tornati in libertà.

Utile alla analisi dell'estremismo penitenziario è anche l'azione del Nucleo Investigativo Centrale (N.I.C.) della Polizia Penitenziaria, che effettua una ricognizione diffusa al fine di rilevare alcuni degli indicatori elaborati a livello europeo per il rischio radicalizzazione: la pratica religiosa, i cambiamenti fisici, la routine quotidiana, l'organizzazione della stanza detentiva, le modalità di relazione sociale, il commento sugli eventi politici e di attualità.

Tra le altre iniziative dipartimentali, vanno annoverate nel 2015, 2016 e 2017 diverse edizioni di corsi di formazione sulla tematica della prevenzione dall'estremismo nato nel circuito penitenziario, rivolte al personale del Dipartimento e svolte nelle varie Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria (S.F.A.P.P.) sul territorio nazionale. Ancora, va ricordata l'organizzazione di specifici gruppi di lavoro nell'Amministrazione penitenziaria e le attività di incontro, scambio e confronto con omologhe entità ed uffici di altre amministrazioni statali, preposte allo studio del fenomeno, anche in senso transnazionale sul piano della cooperazione giudiziaria.

Passando alla dimensione transnazionale, seguendo le buone pratiche di volta in volta suggerite in occasione delle diverse riunioni del Forum mondiale per la lotta al terrorismo (G.C.T.F.), ad opera di esperti appartenenti ad oltre 40 Paesi (tra i quali vi è la U.E.) ed organizzazioni regionali internazionali, si è chiarito come siano da incoraggiare i meccanismi tendenti

ad implementare la cooperazione giudiziaria, il coordinamento interforze, lo scambio di informazioni e la condivisione di banche dati tra le diverse autorità giudiziarie, forze dell'ordine e agenzie di informazione e sicurezza nazionali aventi ad oggetto il contrasto della radicalizzazione penitenziaria, poiché la dimensione transnazionale di questa forma eversiva lo richiede.

Dal punto di vista unionistico, l'esigenza di attuare strumenti per prevenire l'estremismo violento e la radicalizzazione terroristica nelle carceri emerge anche dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063(INI), che punta sulla cooperazione fra Stati membri per contrastare la deriva radicale. Restando nella dimensione della U.E., degno di nota risulta il documento intitolato "*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo. Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento*" del 14.06.2016, che nell'ambito delle attività cooperative evidenzia le seguenti azioni chiave:

- usare i centri d'eccellenza della R.A.N. per scambiare buone pratiche e formulare raccomandazioni strategiche in merito alla prevenzione della radicalizzazione all'indirizzo degli operatori attivi in prima linea (tra cui anche, se del caso, i giudici e i pubblici ministeri), per quanto concerne il settore carcerario e quello della libertà provvisoria;
- fornire un sostegno finanziario per aiutare gli Stati membri a sviluppare strumenti di valutazione del rischio;
- sostenere lo sviluppo di programmi d'istruzione e formazione nelle carceri (anche di formazione professionale) per aiutare i detenuti a reintegrarsi più agevolmente nella società;
- sostenere lo sviluppo di programmi di riabilitazione per i detenuti ad opera degli Stati membri e lo scambio delle migliori pratiche e delle migliori politiche nel settore dell'esecuzione delle sanzioni penali;
- promuovere la condivisione di informazioni presso Eurojust ad opera di procuratori specializzati.

Nell'ottica della cooperazione, il D.A.P. prende parte a diverse iniziative unionistiche. Tra di esse, il corso di formazione per la polizia europea su *Radicalisation: Threats and Trends*, cui ha partecipato l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari in collaborazione con CEPOL-European Union Agency for Law Enforcement Training. Il D.A.P. ha poi avviato un funzionario di Polizia penitenziaria allo *European Joint Master's Programme*, iniziato ad ottobre 2015 con il primo modulo didattico tenutosi a Lisbona. Degno di nota è poi il Progetto europeo denominato R.A.N. (*Radicalisation Awareness Network*) istituito a partire dal 2011 dalla Commissione Europea, con lo scopo di creare una rete tra esperti e operatori coinvolti nel contrasto al fenomeno della radicalizzazione violenta e calendarizzare molteplici eventi

di confronto sulla tematica e di formazione congiunta. Lo scopo, attraverso il lavoro di gruppi tematici (il ruolo delle forze di polizia, il ruolo delle vittime di terrorismo, *internet* come strumento di veicolazione di messaggi di proselitismo e radicalizzazione, de-radicalizzazione, l'importanza degli interventi sociali, il settore sanitario, i *foreign fighters*, il ruolo degli operatori penitenziari e della *probation*) è quello di scambiare idee, esperienze e buone prassi per la gestione dei soggetti detenuti radicalizzati, percorsi operativi di valutazione del fenomeno, al fine di comprenderne i rischi e gli indicatori, sia nel contesto intramurario che all'esterno. L'obiettivo è quello di combattere la deriva radicale con una efficace attività di prevenzione, avviando un processo di cambiamento che induca ad abbandonare idee e metodi violenti, riducendo quelle condizioni di vulnerabilità che rappresentano terreno fertile per la radicalizzazione.

Alla luce delle esperienze acquisite nell'ambito della partecipazione al citato Progetto europeo denominato R.A.N., nella medesima prospettiva l'Italia ha presentato alla Commissione europea due specifici progetti finalizzati ad ottenere sovvenzioni da destinare alle attività di prevenzione e contrasto della radicalizzazione violenta, non solo in ambito carcerario, ma anche nella fase dell'esecuzione penale esterna, collegata a quella carceraria. In particolare, il progetto Rasmorad P&P (*Raising Awareness and Staff Mobility on violent Radicalisation in Prison and Probation Services*), già approvato e finanziato dall'Unione, mira alla elaborazione di un protocollo condiviso sulla valutazione del rischio e alla costruzione di percorsi di deradicalizzazione per i soggetti condannati per reati riconducibili all'estremismo e al terrorismo e in carico ai servizi penitenziari, nonché alla creazione di una rete nazionale di esperti del fenomeno; il progetto T.R.A. In Training (*Transfer Radicalisation Approaches In Training*), invece, attualmente in fase di valutazione, intende favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali impegnati nelle attività di prevenzione della radicalizzazione violenta, sia attraverso azioni di formazione, sia mediante la costruzione di un sistema di scambio di dati sui soggetti e sulle situazioni da monitorare, funzionale alla elaborazione dei programmi di deradicalizzazione.

In tema di estremismo islamico, i programmi di deradicalizzazione hanno un importante obiettivo, costituito dalla opportunità diffusa di screditare l'ideologia estremista, non solo evitando la recidiva ma anche scardinando le potenziali affiliazioni. Infatti, confutare l'ermeneutica radicale con un'interpretazione rigorosa ed accademica dell'islam risulta da un lato utile per provocare un cambiamento permanente nella visione del mondo e dei valori in capo al militante e, dall'altro, efficace per indebolire progressivamente l'appello all'estremismo e il sodalizio alla deriva radicale. Sotto quest'ultimo aspetto, una risorsa importante può risultare proprio la figura del militante stesso, recuperato all'ortodossia e chiamato al pubblico confronto sugli

aspetti salienti dell'islam, spesso accompagnato da eminenti personalità teologiche, con l'obiettivo di convincere gli estremisti che la loro interpretazione delle regole islamiche sia errata

Tuttavia, il campo della deradicalizzazione è un ambito molto particolare, dove è importante la cooperazione, ma deve essere veicolata sui presupposti e sulle finalità del contrasto ideologico, non anche sulla metodologia, poiché ogni contesto necessita di un metodo particolare. Ciò risulta particolarmente chiaro in ambito internazionale, ove molti Paesi islamici hanno varato programmi di deradicalizzazione quali misure, anche cooperative, atte a contrastare le forme di terrorismo ideologizzato. Eppure, non tutti i percorsi sono uguali e non è possibile mutuare un metodo da un Paese all'altro, ancorché risultato virtuoso, poiché è necessario strutturare precisi schemi sociali locali per raggiungere l'obiettivo di conversione, e le attività, per risultare valide, vanno calibrate sull'*humus* culturale di riferimento e sul modello antro-po-sociologico del momento.

A tal proposito, tra altri Paesi, si ricorda l'esperienza del Marocco, Dell'Arabia Saudita e dell'Egitto, evidenziando le diversità di approccio attuate dal programma denominato *musālaha* (riconciliazione), varato dalla Direzione generale dell'Amministrazione penitenziaria e del reinserimento (D.G.A.P.R.) del Regno del Marocco, che punta su metodiche di comprensione psicologica e assimilazione nazionale degli estremisti, che ha portato alla concessione della grazia reale e relativa scarcerazione di 13 detenuti per terrorismo islamico in occasione della Festa del Trono del 30 luglio 2017; dalle attività del Centro per la cura per la riabilitazione (R.S.R.C.) di Riyad in Arabia Saudita, che mira a contrastare le cause che hanno portato ad abbracciare la deriva radicale attraverso la consulenza psicologica, la formazione professionale, la terapia artistica, i comfort, gli sport e una rieducazione religiosa; dal massiccio programma ideologico varato dal governo egiziano per combattere la deriva estremista dei Fratelli musulmani, fondato sul contrasto di ogni forma di violenza, sull'adozione di opinioni che tendono ad atteggiamenti più pluralistici e democratici e ad una visione meno radicata dell'islam in generale, sullo studio critico di materiale scritto da militanti islamici, sulla diffusione dell'ortodossia accademica, al fine di fornire un metodo di moderazione dei costrutti ideologici.

In chiusura, tornando alle attività di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea nello specifico ambito della deradicalizzazione penitenziaria, è importante segnalare la nota datata dicembre 2014 indirizzata al Consiglio da parte del Coordinatore antiterrorismo della U.E., il belga Giles de Kerchove, in riferimento ai *foreign fighters* andati a combattere in Siria e ritornati poi in patria. Tale documento conclude che per evitare la radicalizzazione ed il proselitismo in prigione sia meglio trovare soluzioni alternative rispetto al carcere, quali i programmi di disimpegno e riabilitazione, al fine di evitare il

rischio di una ulteriore radicalizzazione di detenuti ad opera di combattenti di ritorno nel Paese d'origine.

Dunque, seguendo le indicazioni del referente istituzionale per la lotta al terrorismo dell'Unione Europea, per impedire che i ristretti possano essere radicalizzati, è opportuno non rinchiudere in carcere quelli già radicali, per tenerli lontani dalla popolazione carceraria e sottoporli a programmi di de-radicalizzazione.

Tuttavia, ed è un rilievo critico, eccezion fatta per i prigionieri per i quali è di riferimento il titolo di pena per il quale vengono ristretti, non sempre è possibile discernere chi abbia abbracciato la deriva radicale da chi non lo abbia (ancora) fatto, e non sempre risulta vincente la chiave della “disintossicazione”, seguendo percorsi canonici di fede. Ciò vale soprattutto per l'Italia.

Va infatti notato come, a differenza di quanto ad esempio accade nei Paesi del Nord Europa, ove la deradicalizzazione è una procedura affidata al servizio di esecuzione penale esterna e di *probation*, in Italia i detenuti potenzialmente a rischio di radicalizzazione sono per la quasi totalità stranieri in posizione irregolare i quali, una volta scarcerati, vengono espulsi e non accedono alle misure alternative alla detenzione. Conseguentemente, le azioni di contrasto sono tutte rivolta alla prevenzione del fenomeno, piuttosto che al varo di percorsi di ravvedimento e di reinserimento sociale.

Bibliografia essenziale

- S. S. ALI, *Modern Challenges to Islamic Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016; G. ANELLO, *Passato e futuro della minoranza musulmana in Italia, tra islamofobia e pluralismo pragmatico-giuridico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, 32/2016; A. ANGELUCCI, *Una politica ecclesiastica per l'Islam*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2014, 1; A. ANGELUCCI, M. BOMBARDIERI, D. TACCHINI, *Islam e integrazione in Italia*, Venezia, 2015; A. ALBERICO, *Libertà di culto ed assistenza religiosa ai detenuti nella prospettiva delle funzioni della pena*, in *Diritto e Religioni*, XVII, 1/2014; L. ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in *Cibo, religione e diritto. Nutrimiento per il corpo e per l'anima*, a cura di A. G. GHIZZONITI, Tricase, 2015; Z. BAUMAN, *Paura liquida*, Bari, 2009; A. BAUSANI (a cura di), *Il Corano*, B.U.R., Milano, 1998; I. BECCI, O. ROY (a cura di), *Religious Diversity in European Prisons. Challenger and implications for rehabilitation*, Basel, 2015; J. BECKFORD, D. JOLY, F. KHOSROKHAVAR, *Les musulmans en prison en Grande-Bretagne et en France*, Louvain-la-Neuve, 2007; S. I. CAPASSO, *La tutela della libertà religiosa nelle carceri*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, www.statoechiese.it, 19/2016; P. CANALES, E. MONTANCHEZ, *En el nombre de Alà*, Barcelona, 2002; G. CAPUTO, D. DI MASE, *Lo straniero in carcere*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari*, 2/2013; F. CASCINI, *Il fenomeno del proselitismo in carcere con riferimento ai detenuti stranieri di culto islamico*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari – La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, IX/2012; M. CHEBEL, *Dizionario dei simboli islamici*, Roma, 1997; M. CHEBEL, *Il corpo nell'islam*, Lecce, 2012; A. CILARDO, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano*, Napoli, 2002; D. COOK, *Storia del Jihad*, Torino, 2007; A. CUCINIELLO, *L'islam nelle carceri italiane*, in *Paper Fondazione I.S.M.U.*, ottobre 2016; S. D'AMBRUOSO, V. SPAGNOLO, *Un istante prima*,

Milano, 2011; M. DE PASCALIS, M. MARTONE, *Regime penitenziario dei detenuti stranieri*, in *Le guide di immigrazione.it*, agg. 1 settembre 2007; P. DI MOTOLI, *I musulmani in carcere: teorie, soggetti, pratiche*, in *Studi sulla questione criminale*, 2/2013; F. FALZONE, *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, in *Arch. pen.*, 3/2015; A. FERRARI (a cura), *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, Bologna, 2011; E. FRANCESCA, *Introduzione alle regole alimentari islamiche*, Roma, 1995; V. FRONZONI, *L'I.S.I.S. e il trattamento di combattenti e non combattenti. Focus sulle norme del diritto islamico riguardanti nemici, spie, ostaggi e prigionieri di guerra*, in *Diritto e religioni*, XVIII, 2/2014; ID., *L'islam nel circuito penitenziario e la prevenzione della radicalizzazione violenta e del proselitismo. Profili comparatistici*, in *Diritto e Religioni*, XX, 2/2016; A. FUCILLO (a cura di), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Torino 2014; R. GENNARO, *Religione in carcere*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1/2008; N. GIORDANO, *Proselitismo in carcere e ruolo del ministro del culto islamico*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari – La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, IX/2012; P. GONNELLA, *Detenuti stranieri in Italia. Norme, numeri e diritti*, Napoli, 2015; D. HELLMUTH, *Countering Jihad Prison Radicalization in Germany and the U.S.*, in *American Institute for Contemporary German Studies*, John Hopkins University, 2016; G. KEPEL, *Jihad, ascesa e declino. Storia del fondamentalismo islamico*, Roma, 2004; D. KOEHLER, *Understanding Deradicalization. Methods, tools and programs for countering violent extremism*, New York, 2017; B. LEWIS, *Il linguaggio politico dell'Islam*, Laterza, Bari, 2005; M. LOUESLATI, *L'islam en prison*, Bayard, Montrouge, 2015; P. MANDUCHI (a cura di), *Dalla penna al mouse. Gli strumenti di diffusione del concetto di gihad*, Milano, 2006; M. MASSARI, *Islamofobia. La paura e l'Islam*, Laterza, Bari, 2006; C. MURRAY, *"To punish, deter and incapacitate": incarceration and radicalism in UK prisons after 9/11*, in *Prison, terrorism and extremism. Critical Issues in management, radicalisation and reform*, London-New York, 2014; E. NANNI, *L'islam in carcere*, allegato n. 7 al Tavolo 7 (Stranieri ed esecuzione penale) del Ministero della Giustizia, 2016; E. OLVITO, *Se la montagna non viene a Maometto. La libertà religiosa in carcere alla prova del pluralismo e della laicità*, in *www.costituzionalismo.it*, 2/2015; S. PARISI, *La vigilanza e l'osservazione della Polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti di matrice terroristica radical religiosa*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari – La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, IX/2012; A. R. PASQUINI, *Codice alimentare islamico*, Milano, 2002; A. R. PASQUINI, *Codice dell'abbigliamento islamico*, Milano, 2002; M. R. PICCINNI, *La tutela della libertà religiosa nel sistema carcerario italiano alla prova del multiculturalismo*, in *Polish Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law*, 2012; A. PIN, *Laicità e Islam nell'ordinamento italiano. Una questione di metodo*, Padova, 2010; A. PREDIERI, *Shari'a e Costituzione*, Bari, 2006; M. K. RHAZZALI, *L'islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*, Milano, 2011; M. K. RHAZZALI, *I musulmani e i loro cappellani. Soggettività, organizzazione della preghiera e assistenza religiosa nelle carceri italiane*, in *Islam e integrazione in Italia*, a cura di A. Angelucci, M. Bombardieri, D. Tacchini, Venezia, 2014; F. R. ROMANI, *Per un'etica del corpo nell'islam: dal medioevo alla chirurgia dei trapianti*, in *Medicina nei Secoli*, 2008, 20-1; L. RUBIN, R. GUNARATNA, J. A. JERAD (a cura di), *Terrorist Rehabilitation and Counter-Radicalisation: New Approaches to Counter-Terrorism*, London-New York, 2011; R. SANTORO, *I simboli religiosi nell'ordinamento penitenziario italiano*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, *www.statoechiese.it*, 12/2010; J. SCHACHT, *Introduzione al diritto musulmano*, Torino, 1995; A. SILKE (a cura di), *Prisons, Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management, Radicalisation and Reform*, New York, 2014; D. A. TELESKA, *L'islam carcerato. L'identità islamica nel pianeta penitenziario*, Urbino, 2008; J. L. THOMAS, *Scapegoating Islam. Intolerance, Security, and the American Muslim*, Santa Barbara, 2015; A.

A. TIOZZO, *La certificazione halal: l'impatto dei principi della fede su produzione, marketing ed export dei prodotti italiani*, in *Internazionalizzazione delle imprese*, a cura di R. SCHIAVONE, A. ARAMU, Cagliari, 2016; V. TOZZI, G. MACRÌ, M. PARISI (a cura di), *Proposte di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, Torino, 2010; G. VERCELLIN, *Jihad. L'Islam e la guerra*, Giunti, Firenze, 1997; L. VIDINO, *Il jihadismo autoctono in Italia. Nascita, sviluppo e dinamiche di radicalizzazione*, Milano, 2014; A. A. VINCENZO, *L'Islam e lo Stato in Italia*, in *L'Islam in Europa tra passato e futuro, Incontri Mediterranei*, a cura di S. Di Bella, D. Tomasello, 2/2002; A. ZACCARIELLO, *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere, (I parte)*, in *Giustizia e sicurezza*, III/2016; M. ZEE, *Choosing Sharia? Multiculturalism, Islamic Fundamentalism and Sharia Councils*, Eleven International Publishing, The Hague, 2016.